

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 29 settembre 2020)

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 325 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEI CRITERI COMMERCIALI COMUNALI VIGENTI. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Iaria..

Con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20 novembre 2012 avente ad oggetto la revisione ed aggiornamento degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, la Regione Piemonte ha recepito i principi della normativa nazionale in allora vigente in materia.

Conseguentemente la Città, in ossequio alle previsioni dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 114/1998, dell'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale sul commercio n. 28/1999 e s.m.i. e dell'articolo 29 dell'Allegato A della citata D.C.R., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016), ha approvato l'"Adeguamento dei Criteri Comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private".

Al fine di rendere coerente gli elaborati di P.R.G. con il suddetto adeguamento ed aggiornamento dei Criteri Comunali vigenti, con il presente provvedimento si provvede a riallineare gli elaborati componenti il P.R.G. come di seguito descritti:

- modifiche normative al Volume I delle N.U.E.A. (articolo 1 "Finalità, obiettivi, criteri del Piano e della normativa" e articolo 8 "Aree normative e destinazioni d'uso") e all'Allegato C "Norme sul commercio al dettaglio" al Volume I delle N.U.E.A. di P.R.G. dettagliatamente descritte nell'elaborato di variante allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante (allegati 1 e 2);
- modifiche cartografiche di aggiornamento e conseguente sostituzione dell'allegato tecnico n. 17 "Ambiti di insediamento commerciale (allegato 3), della tavola a titolo illustrativo M "Ambiti di insediamento commerciale" (allegato 4) - scala 1:20.000 - foglio unico a colori e l'eliminazione della Tavola a titolo illustrativo N "Azzonamento con sovrapposizione degli ambiti di insediamento commerciale", parimenti descritte in modo dettagliato nell'allegato elaborato di variante (allegato 1). In particolare, il nuovo allegato n. 17 recepisce l'aggiornamento degli addensamenti commerciali adeguandoli a

quelli approvati con determinazione dirigenziale n. 332 del 2 ottobre 2014 della Direzione Commercio della Città.

Con nota del 16 settembre 2020 prot. n. 2019, l'Assessorato al Commercio della Città ha comunicato che è attualmente in corso l'ulteriore allineamento dei criteri commerciali approvati nel 2015 agli indirizzi di mandato assunti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 22 maggio 2017, che verrà perfezionato in sede di revisione del P.R.G..

Con determinazione dirigenziale n. 2766 del 24 agosto 2020, il Dirigente dell'Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha provveduto all'esclusione della variante in oggetto dalla fase di valutazione della V.A.S. ed ha espresso parere di compatibilità della stessa variante con il "Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino", dal momento che la medesima non incide su elementi significativi assunti nel processo di classificazione acustica.

Essendo la predetta esclusione condizionata al recepimento delle prescrizioni contenute nella medesima determinazione n. 2766, l'Allegato C "Norme sul commercio al dettaglio" al Volume I delle N.U.E.A. di P.R.G. (allegato 2) è stato conseguentemente integrato con le modifiche richieste.

Per effetto delle varianti approvate successivamente all'approvazione del P.R.G. e tenuto conto del presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale e s.m.i. rispetto al Piano Regolatore vigente.

Il presente provvedimento non comporta modifiche rispetto alla dotazione di Servizi pubblici, ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti. In particolare, relativamente al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 233-35836 del 3 ottobre 2017, si dà atto di averne puntualmente verificato la coerenza con il Piano stesso, come risulta dalla "Relazione di coerenza con il P.P.R." contenuta nel fascicolo di variante (allegato 1).

Il presente provvedimento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 17, comma 5, della L.U.R. in quanto non apporta modifiche alle previsioni urbanistiche del P.R.G. riguardando esclusivamente il recepimento dei criteri commerciali comunali vigenti, come di seguito verificato e, pertanto, costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della stessa Legge. In particolare:

- a. le modifiche introdotte dalla presente variante non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente;
- b. non si modifica la funzionalità delle infrastrutture a rilevanza sovracomunale;
- c. la variante non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per 0,5 metri quadrati per abitante, come specificato nel prospetto numerico sotto riportato;
- d. la variante non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per 0,5 metri quadrati per abitante, come specificato nel prospetto numerico sotto riportato;

- e. la variante non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'approvazione del P.R.G. vigente, pari a 1.151.400 abitanti;
- f. la variante non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura superiore al 2%;
- g. la variante non interessa aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico;
- h. la variante non interessa ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Ai fini della conferma della natura parziale della variante ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.U.R., lettere c), d), e) e f), si evidenziano i seguenti dati quantitativi determinati ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della L.U.R., come modificata dalla Legge Regionale n. 26/2015, precisando che, stante il carattere della variante, la stessa non incide su alcuno di essi:

- Quantità globale aree per servizi P.R.G. 1995 44,77 mq/ab,
- Quantità globale aree per servizi a seguito dell'approvazione del presente provvedimento e tenuto conto dei provvedimenti frattanto intervenuti 44,51 mq/ab,

la variante, pertanto, non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 mq/ab nel rispetto delle dotazioni minime di legge;

- Capacità Insediativa Residenziale teorica P.R.G. 1995 1.151.400 abitanti,
- Capacità Insediativa Residenziale a seguito dell'approvazione del presente provvedimento e tenuto conto dei provvedimenti frattanto intervenuti 1.138.722 abitanti,

la variante, pertanto, non incrementa la capacità insediativa residenziale rispetto a quella del P.R.G. 1995;

- Capacità Insediativa non Residenziale P.R.G. 1995 27.574.000 mq,
- Capacità Insediativa non Residenziale a seguito dell'approvazione del presente provvedimento e tenuto conto dei provvedimenti frattanto intervenuti 26.119.884 mq,

la variante, pertanto, non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali in misura superiore al 2%.

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento del P.R.G. in conformità alla variante precedentemente descritta.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di adottare la variante parziale n. 325 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della L.U.R., concernente il riallineamento ai vigenti Criteri Commerciali Comunali, con le conseguenti modifiche normative al Volume I delle N.U.E.A (all. 1 - n.), aggiornamento e sostituzione dell'Allegato C "Norme sul commercio al dettaglio" al Volume I delle N.U.E.A. di P.R.G. (all. 2 - n.), aggiornamento e sostituzione dell'Allegato Tecnico n. 17 "Ambiti di insediamento commerciale" (all. 3 - n.) e della tavola a titolo illustrativo M "Ambiti di insediamento commerciale" (all. 4 - n.) e l'eliminazione della Tavola N "Azzonamento con sovrapposizione degli ambiti di insediamento commerciale". Viene, altresì, allegata al presente provvedimento la determinazione dirigenziale n. 2766 del 24 agosto 2020 dell'Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (all. 5 - n.) con relativi allegati;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Economico.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA
Antonino IARIA

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

2020 02048/009

5

URBANISTICA E TERRITORIO
Sandro GOLZIO

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
DI AREA URBANISTICA E QUALITÀ
DELL'AMBIENTE COSTRUITO
Rosa GILARDI
